REGOLAMENTO (CEE) N. 3329/80 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1980

che estende la durata di validità del controllo retrospettivo sulle importazioni di calzature nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 926/79 del Consiglio dell'8 maggio 1979, relativo al regime comune per e importazioni [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CEE) n. 925/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, relativo al regime comune applicabile per le importzioni dei paesi a commercio di Stato [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) previe consultazioni nell'ambito dei comitati previste dall'articolo 5 dei suddetti regolamenti,

considerando che con decisione 78/560/CEE [3], modificata da ultimo con regolamento (CEE) n. 2854/79 [4], la Commissione ha istituito un controllo retrospettivo sulle importazioni di calzature nella Comunità;

considerando che persistono le ragioni che hanno condotto la Commissione a prendere detti provvedimenti, cioè la notevole pressione esercitata dalle importazioni nella Comunità di calzature e il rischio di un grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti similari o direttamente concorrenti;

considerando che è pertanto necessario prorogare il controllo retrospettivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La durata di validità della decisione 78/560/CEE è estesa fino al 31 dicembre 1981.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981 ed è applicabile fino al 31 dicembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 131 del 29. 5. 1979, pag. 15.
(2) GU n. L 131 del 29. 5. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 188 dell'11. 7. 1978, pag. 28.
(4) GU n. L 323 del 19. 12. 1979, pag. 6.